



COMUNE ORCIANO PISANO
Provincia Pisa

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
ANNO 2011**

In attuazione dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del Decreto del Ministro del Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009, della determinazione n. 32 del 29.04.2011 il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per il canone di locazione, con riferimento all'anno 2011.

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

- I. Residenza nel Comune di Orciano Pisano, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- II. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini appartenenti ad uno Stato diverso da quello dell'Unione Europea in possesso dei requisiti minimi aggiuntivi fissati dall'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione);
- III. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o depositato per la registrazione all'Agenzia delle Entrate, in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/96), ubicato nel Comune di Orciano Pisano, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- IV. non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze nel nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni limitrofi ai sensi della lettera c) della Tab. A allegata alla L.R.T. 96/96. S'intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- V. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo, sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella riportata alla lettera d) della tabella allegata alla L.R.T. 96/96 e come definito dalla delibera C.R.T. 47/01;
- VI. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (**pari a € 12.153,18 annui**) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%; **(Fascia A)**;

- VII. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) compreso tra **€ 12.153,18 e € 26.966,80**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e cioè € 14.715,00 **(Fascia B)**.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare, ai fini del calcolo ISEE, è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, dal coniuge non legalmente separato che abbia altra residenza, e dalle persone a loro carico ai fini IRPEF.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri:

- **FASCIA "A":**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a **€ 12.153,18 annui** e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

- **FASCIA "B"**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

a) **con ISE compreso fra € 12.153,18 ed € 26.966,80;**

b) **con ISEE non superiore a € 14.715,00;**

c) in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%.

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori e secondo i seguenti criteri di priorità (1 punto per ognuna delle seguenti condizioni di disagio in cui versa il nucleo familiare del richiedente alla data di pubblicazione del bando):

a) presenza di uno o più componenti con età superiore a 65 anni;

b) presenza di portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/1992 e s.m.i.) o di uno o più soggetti con un'invalidità riconosciuta dall'autorità competente superiore o uguale a 2/3 (67%);

c) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

L'attestazione ISE/ISEE deve avere una scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e deve essere calcolata con il reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730 o mod. Unico) o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (mod. CUD) se non è stata presentata tale dichiarazione. Per cui, chi avesse già l'attestazione ISE/ISEE, calcolata con il reddito 2009 ed ancora valida, potrà utilizzarla ai fini del presente bando.

Ai sensi del DPCM 242/01, il Comune, prima della formulazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, si riserva la facoltà di richiedere un aggiornamento delle attestazioni ISE/ISEE calcolate con il reddito relativo all'anno 2010, anche se formalmente ancora non scadute, al fine di ottenere una nuova certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2010 e riguardante i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando comunale. La nuova certificazione ISE/ISEE sostituirà integralmente quella precedente.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" o comunque non congrua a sostenere il pagamento dell'affitto è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali o soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, anche rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico.

Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione se, pur essendo superiore a ZERO è inferiore al canone annuo di locazione pagato.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.

Il valore dei canoni dovrà essere documentato mediante copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, ovvero da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, riportante gli estremi del contratto di locazione e di registrazione, corredata dalle ricevute di pagamento dell'affitto relative ai mesi da gennaio a maggio 2011.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande (in carta semplice) **potranno essere presentate entro il 31.05.2011, direttamente presso l'Ufficio Segreteria o per posta, con raccomandata A.R.**, al seguente indirizzo: Comune di Orciano Pisano – Piazza del Municipio n. 1, 56040 Orciano Pisano, **oppure tramite posta certificata all'indirizzo comune.orciano@postacert.toscana.it** (si ricorda che l'invio tramite posta certificata ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Non è consentito l'invio della domanda da un indirizzo di posta NON certificata).

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi imputabili al servizio postale.

Presso l'Ufficio Segreteria, sono disponibili i moduli ed il presente bando per la presentazione della domanda. La modulistica è altresì direttamente scaricabile dal sito del Comune (www.comune.orcianopisano.pi.it) nella sezione Bandi.

Gli interessati potranno avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Segreteria (**orario di apertura al pubblico martedì e venerdì ore 9.00-12.00, martedì e giovedì 16.00-17.30**) per la compilazione del modulo di domanda, purché già in possesso di certificazione ISE/ISEE in corso di validità che viene rilasciata gratuitamente da tutti i CAAF.

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così determinato:

- **FASCIA "A" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre **l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14%** (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 per l'anno 2010;

- **FASCIA "B" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre **l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%** (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 per l'anno 2010.

Il contributo previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2011 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda o dalla effettiva residenza nell'immobile; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Entro il 15 giugno 2011, si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per 15 giorni consecutivi; eventuali ricorsi dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

La graduatoria definitiva viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa ai competenti uffici regionali. Ai fini del presente procedimento, il Responsabile del procedimento, predispone la graduatoria e decide sui ricorsi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno assegnati, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse, successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine i beneficiari del contributo dovranno presentare

all'Ufficio Segreteria copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2011, in regola con l'imposta di bollo.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone, è assegnato agli eredi, i quali dovranno presentare una dichiarazione che attesti tale loro stato e che indichi le modalità di riscossione del contributo.

CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 4, comma 7, del D. Lgs. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, il Comune procede a controllare, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informatico del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, il Comune può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni e come stabilito dall'Allegato A della deliberazione G.R.T. 71/06, i nominativi dei beneficiari del contributo e dei componenti dei relativi nuclei familiari sono comunicati alla Guardia di Finanza competente per territorio ai fini del controllo sostanziale della loro posizione reddituale e patrimoniale.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali e di ogni altra somma eventualmente sostenuta per il recupero della medesima somma.

Sono cause di decadenza dal beneficio con effetto dal loro manifestarsi:

1. Il rilascio dell'alloggio occupato senza assunzione in locazione di un altro alloggio nel Comune di Orciano Pisano;
2. La morosità nel pagamento del canone successiva all'erogazione del contributo;
3. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento;
4. La mancata presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 e dell'imposta di registro annuale entro il termine assegnato con apposita comunicazione dal Comune.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, ed infine alla Deliberazione della G.R.T. n. 265 del 6 aprile 2009.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto.

Il trattamento dei dati avverrà da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune di Orciano Pisano, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. 196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del Comune cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è Alba Rubechini, Responsabile dell'Area 1 e del presente procedimento, tel. 050683018, fax 050683033, e-mail a.rubechini@comune.orcianopisano.pi.it

Orciano Pisano, 29.04.2011

IL RESP. AREA 1 AMM.VO-CONTABILE
f.to (D.ssa Alba Rubechini)